



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 2559/2021 V.G., proposto da

e

Letto il piano del consumatore proposto l'8/09/2021, come integrato in data 15/11/2022;

Letta la relazione (anche quella integrativa del 12/11/2022) dell'avv. Giovanni Lipartiti contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, avv. Giovanni Lipartiti, così come integrata, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:

- 1) € 93.724,00, per mutuo ipotecario, in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (credito ceduto alla Marte SPV S.r.l.);
- 2) € 2.932,74, per prestito personale, in favore della IFIS NPLS S.p.A.;
- 3) € 747,09 per imposte comunali, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;



4) € 6.594,33 per tributi comunali, in favore del Comune di San Severo (Fg);

5) € 2.829,82 per tasse automobilistiche, in favore della Regione Puglia;

- che i proponenti sono titolari dei seguenti redditi:

* € 1.500,00 circa, a titolo di retribuzione mensile netta in favore di _____ ;

* € 360,00, a titolo di retribuzione mensile netta in favore di _____ ;

* appartamento sito in _____ al _____ n. _____, piano T-1-2, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. 2, Z.C. 1, Cat. A/4, Classe 5, Consistenza 3 vani, Superficie catastale _____ mq, Rendita Catastale € 263,39, adibito a casa familiare; l'immobile è gravato dalla procedura esecutiva n. R.G.Es. 323/2018 pendente innanzi all'intestato Tribunale, nell'ambito della quale è stato valutato in € 66.300,00;

* quota di 1/9 di appartamento sito in _____ (FG) alla _____ n. _____, piano 1, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. _____, Z.C. 1, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 3 vani, Superficie catastale _____ mq, Rendita Catastale € 255,65, di proprietà del solo _____ ;

* quota di 28/216 di appartamento sito in _____ (FG) alla _____, piano T, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. _____, Z.C. 1, Cat. A/4, Classe 4, Consistenza 2,5 vani, Superficie catastale _____ mq, Rendita Catastale € 187,22, di proprietà del solo _____ ;

* quota di 1/7 di appartamento sito in _____ alla _____, piano T-1-2, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____, sub. _____, Z.C. 1, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie catastale _____ mq, Rendita Catastale € 553,90, di proprietà della sola _____ ;

* autovettura: _____ tg. _____, del valore di € 900,00, di proprietà del solo _____ ;

* autovettura _____ tg. _____, del valore di € 500,00, di proprietà del solo _____ ;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario Marte SPV S.r.l. (già BNL S.p.A.) nella misura del 75%, con applicazione di un tasso di interesse pari all'1%, per complessivi € 71.613,28, con le seguenti modalità:

* pagamento dilazionato in n. 120 rate mensili (dieci anni) di importo variabile come da prospetto che segue:

- dalla 1° alla 24° rata dopo i crediti prededucibili: € 517,86 per 24 rate (€ 12.438,53);
- dalla 25° alla 72° rata dopo i crediti prededucibili: € 584,69 per 48 rate (€ 28.065,12);
- dalla 73° alla 120° rata dopo i crediti prededucibili: € 648,33 per 48 rate (€ 31.110,63);

- il piano prevede il pagamento del creditore chirografario IFIS NPLS S.p.A. nella misura del 40% per € 1.173,09, con le seguenti modalità:

* pagamento dilazionato in n. 24 rate mensili (due anni) da € 48,88;

- il piano prevede il pagamento degli ulteriori creditori, tutti chirografari, nella misura del 50% con le seguenti modalità:



* € 373,52 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con pagamento dilazionato in n. 24 rate mensili (due anni) da € 15,57;

* € 3.297,17 per il Comune di San Severo, con pagamento dilazionato in n. 72 rate mensili (sei anni) da € 45,80;

* € 1.414,91 per la Regione Puglia, con pagamento dilazionato in n. 72 rate mensili (sei anni) da € 19,65;

- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% entro il primo anno successivo all'omologa del piano, con le seguenti modalità:

* € 3.424,38 quale compenso per l'OCC avv. Giovanni Lipartiti, dilazionato in n. 12 rate mensili (un anno) da € 285,37;

* € 3.000,00 quale compenso per il difensore avv. Matteo Santoro, dilazionato in n. 12 rate mensili (un anno) da € 250,00;

- il piano si fonda sul complessivo reddito netto mensile di _____ di _____, pari a ca. € 1.860,00, percepito a titolo di retribuzione per le rispettive prestazioni lavorative (operaio e bracciante agricola);

Lette le osservazioni al piano presentate dalla creditrice ipotecaria Marte SPV S.r.l. (cessionaria del credito precedentemente vantato dalla B.N.L. S.p.A.), la quale si è opposta all'omologa del piano in quanto: i proponenti non sarebbero meritevoli, in quanto avrebbero contratto la debitoria senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere; il piano non sarebbe sostenibile, in quanto, al netto dell'ammontare complessivo della rata (ca. € 650,00), non residuerebbe un attivo sufficiente a soddisfare il fabbisogno familiare dei proponenti; la durata della dilazione del pagamento del credito ipotecario sarebbe eccessiva, rendendo preferibile l'alternativa liquidatoria;

Ritenuto che l'opposizione non appare fondata e va disattesa, alla luce delle considerazioni di seguito svolte;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (dieci anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali – il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della



L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie – da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente sentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di dieci anni non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento. Si consideri, altresì, che il termine previsto dal piano è in linea con quello che era l'originaria scadenza del mutuo (anno 2031). E si consideri anche che è prevista la corresponsione di un interesse per la dilazione.

B) In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



La modifica normativa, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura, vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la diligenza semplice del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

- a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione della avv. Giovanni Lipartiti, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alla variabilità del tasso di interesse previsto per il mutuo ipotecario, che ha determinato l'incremento della rata mensile con decremento della somma da destinare al fabbisogno del nucleo familiare (composto, oltre che dai proponenti, anche dai tre figli). Tale evento ha senza dubbio contratto la solvibilità degli istanti, atteso che, allorquando fu contratta gran parte della debitoria, gli stessi potevano fare affidamento su di un'entrata fissa costituita dalla retribuzione mensile dello Le difficoltà riscontrate nel pagamento delle rate mensili, rimodulate al tasso variabile, hanno determinato gli istanti a chiedere all'Istituto di formulare un piano di rientro, che tuttavia ha aggravato la debitoria degli stessi. Ciò ha determinato i proponenti a far ricorso ad ulteriori finanziamenti al fine di consolidare la debitoria, con la conseguenza di ritrovarsi nella finale condizione di sovraindebitamento.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*, e non sia affatto imputabile a colpa grave.

C) In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della*



collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dalla avv. Giovanni Lipartiti, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile pari ad € 66.300,00 (si come stimato dal C.T.U. nella procedura n. 323/2018 R.G.Es.); che il valore indicato quale base d'asta degli immobili, per il primo esperimento di vendita competitiva, risulta parecchio inferiore all'ammontare del credito vantato dalla banca opponente. Pertanto, pur volendo ipotizzare la vendita dell'immobile ad un prezzo maggiore dell'offerta minima, è indubbio che dalla somma realizzata andranno necessariamente decurtate le spese della procedura, relative alle formalità di legge, nonché i compensi richiesti dal professionista delegato. Ove poi, per come nella generalità dei casi, alla luce dell'attuale mercato immobiliare e della peculiarità delle vendite giudiziarie, l'immobile dovesse essere venduto solo al secondo esperimento di vendita, ed eventualmente anche alla offerta minima, il valore di soddisfazione del creditore sarebbe di gran lunga ancora più inferiore;
- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile, in quanto, nel termine indicato, potrà incamerare la somma di € 71.613,28, superiore al valore del bene pignorato. Con il piano si realizza anche il soddisfacimento, seppure in minima parte, dei creditori chirografari, e si consente ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, deve ritenersi equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 75%, in dieci anni) rispetto alle esigenze dei proponenti;
- che a fronte di un reddito complessivo pari a ca. € 1.860,00 e di un fabbisogno familiare per € 1.200,00, la rata massima di € 650,00 risulta del tutto sostenibile;
- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte può essere omologato il piano del consumatore in oggetto, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.



P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto l'8/09/2021 da _____ e _____, come definitivamente elaborato ed integrato in data 15/11/2022;
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co. 1, della legge n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, avv. Giovanni Lipartiti, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il Gestore della crisi, avv. Giovanni Lipartiti, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n. 3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, avv. Giovanni Lipartiti.

Foggia, 1/4/2023.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 03/04/2023
IL FUNZIONARIO
DR.SSA ELISABETTA GAIA SALATTO
F.TO DIGITALMENTE

SALATTO
ELISABETTA
GAIA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.04.2023
10:13:16 UTC



